

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 24 DEL 08/01/2026

### **O G G E T T O**

CONVENZIONI TRA L'AZIENDA U.L.SS. N. 8 BERICA E L'AZIENDA U.L.SS. N. 7 PEDEMONTANA PER ATTIVITA' DI CONSULENZA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 91 COMMA 2 LETT. A) DEL CCNL AREA SANITA' DEL 23/01/2024 IN VARIE SPECIALITA'. DURATA DALL'1/01/2026 AL 31/12/2026.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO  
Anno Proposta: 2026  
Numero Proposta: 29/26

Il Direttore della U.O.C. “Direzione Amministrativa di Ospedale” riferisce che:

L’Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”, con nota prot. n. 122089 del 26/11/2025, agli atti, ha chiesto alla scrivente Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” il rinnovo, per l’anno 2026, delle seguenti convenzioni di consulenza:

- Anestesia e Rianimazione;
- Cardiocirurgia;
- Chirurgia Pediatrica;
- Neurochirurgia;
- Radioterapia.

Su tali richieste sono stati acquisiti, e sono agli atti, i pareri favorevoli dei Direttori delle UU.OO.CC. di competenza e del Direttore Sanitario di questa Azienda U.L.SS.

Si rappresenta, al riguardo, come le attività di consulenza oggetto della presente delibera di rinnovo rientrino fra quelle disciplinate dall’art. 91 co. 2 lett. a) del del C.C.N.L. dell’Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall’art. 34 del Regolamento n. 304 del 2/03/2023 che disciplina l’attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.

Come indicato dall’allegato A) della D.G.R.V. n. 866 del 13/07/2015, per le attività di consulenza in argomento l’Azienda U.L.SS. n. 7 corrisponderà all’Azienda U.L.SS. n. 8 la tariffa oraria pari a € 113,76 unitamente al rimborso delle spese di viaggio sostenute, secondo il criterio individuato nell’importo forfettario di € /km 0,16 così come disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre 2017, prot. n. 414670.

In ragione di quanto esposto, si propone di approvare il rinnovo delle convenzioni, tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e l’Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”, per attività di consulenza in Anestesia e Rianimazione, Cardiocirurgia, Chirurgia Pediatrica, Neurochirurgia e Radioterapia fino al 31/12/2026, così come precisato nei disciplinari allegati al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il rinnovo delle Convenzioni tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e l’Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana” per svolgimento di attività di consulenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 co. 2 del CCNL Area Sanità del 23/01/2024, dall’1/01/2026 al 31/12/2026 così come specificato nei disciplinari che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale:

- Anestesia e Rianimazione (All. 1);
  - Cardiochirurgia (All. 2);
  - Chirurgia Pediatrica (All. 3);
  - Neurochirurgia (All. 4);
  - Radioterapia (All. 5);
2. che le somme da introitare, che si stimano pari a € 120.000,00, troveranno riferimento nel bilancio sanitario anno 2026 da contabilizzare nel conto di ricavo n. 5108000035 “*consulenze sanitarie verso ASL*”;
  3. che i compensi da corrispondere ai Dirigenti Medici per lo svolgimento dell’attività di cui al punto 1, al netto degli oneri di legge e dell’utile aziendale, si stimano pari a € 110.000,00;
  4. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale di adempiere per ogni atto conseguenziale inerente i contratti di consulenza e l’U.O.C. Gestione Risorse Umane per l’inserimento dei compensi nelle relative voci stipendiali dei consulenti interessati;
  5. di pubblicare la presente all’Albo dell’Ente e nel sito internet aziendale alla pagina “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario  
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Patrizia Simionato)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

---

	<b>CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA</b>	
	<b>IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE</b>	
	<b>TRA</b>	
	<b>l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"</b> , di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",	
	con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita	
	IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia	
	Simionato	
	<b>E</b>	
	<b>l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"</b> , di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,	
	con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice	
	fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo	
	Bramezza	
	<b>PREMESSO CHE</b>	
	- l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato all'U.L.SS. n. 8 la necessità di rinnovare la	
	convenzione per attività di consulenza nella branca di anestesia e rianimazione	
	anche per l'anno 2026, richiedendo la collaborazione di personale medico con	
	rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno indeterminato dell'U.O.C. di Anestesia e	
	Rianimazione dell'U.L.SS. n. 8 per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità	
	istituzionali e per far fronte alla carenza di dotazione organica;	
	- l'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art.	
	91 c. 2. lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall'art. 34 -	
	Attività di consulenza e consulto del vigente Regolamento Aziendale sulla disciplina	
	dell'attività libero professionale intramuraria, approvato da ultimo con deliberazione	
	n. 304 del 2/03/2023;	
	- l'U.L.SS. n. 8, previo parere favorevole della Direzione Sanitaria e della	

	Direzione Medica Ospedaliera e dei Direttori di U.O.C. di Anestesia e Rianimazione	
	di Vicenza e di Arzignano, ha verificato la disponibilità dei “Consulenti” che	
	svolgeranno dette attività a favore dell’U.L.SS. n. 7, a fronte di specifici compensi,	
	al di fuori dell’orario di lavoro nelle forme previste dal Regolamento aziendale per	
	la disciplina della Attività Libero-Professionale e compatibilmente con gli impegni	
	istituzionali.	
	<b>TUTTO CIO’ PREMESSO</b>	
	<b>SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE</b>	
	<b>Articolo 1 - Oggetto</b>	
	L’U.L.SS. n. 8, avvalendosi del proprio personale medico con rapporto di lavoro	
	esclusivo, garantisce all’U.L.SS. n. 7 attività di consulenza in Anestesia e	
	Rianimazione per l’attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali.	
	<b>Articolo 2 – Obbligazioni dell’U.L.SS. n. 8</b>	
	Le attività di consulenza svolte dal personale medico dell’U.O.C. di Anestesia e	
	Rianimazione di Vicenza e di Arzignano avverranno al di fuori dell’orario di lavoro	
	e compatibilmente con gli impegni di servizio e si svolgeranno sulla sede del P.O.	
	dell’U.L.SS. n. 7 di Bassano del Grappa	
	Sono previsti presumibilmente n. 4 accessi mensili per turni di 10 ore ciascuno,	
	escluso il tempo necessario per la trasferta.	
	La natura dei accessi di cui sopra (diurni o notturni) sarà concordata di volta in	
	volta dal personale medico coinvolto e previo parere dei rispettivi Direttori di U.O.	
	<b>Articolo 3 – Modalità di esecuzione</b>	
	L’attività erogata in attuazione della presente convenzione costituisce, per i	
	Consulenti dell’U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi	
	introitati e pagati dall’U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro	

	dipendente.	
	Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente,	
	l'attività presso l'U.L.SS. n. 7 viene organizzata dai rispettivi Direttori di U.O.C. di	
	Anestesia e Rianimazione, d'intesa con la Direzione Medica dell'U.L.SS. n. 7, in	
	maniera tale da non compromettere l'attività istituzionale svolta dai consulenti	
	presso l'U.L.SS. 8 e assicurare il necessario periodo di riposo volto a garantire il	
	recupero psico-fisico del personale medico coinvolto. Lo svolgimento delle suddette	
	prestazioni di consulenza non dovrà comportare un impegno medio orario del	
	personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali complessive. Tale	
	previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta nell'articolo 14, comma 1,	
	della L. 30 ottobre 2014, n. 161.	
	<b>Articolo 4 – Aspetti economici</b>	
	Per l'attività di consulenza effettuata l'U.L.SS. n. 7 corrisponderà una tariffa oraria,	
	tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico	
	dell'U.L.SS. n. 7 e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8.	
	L'U.L.SS. n. 7 è tenuta inoltre al rimborso delle spese di pedaggio autostradale e al	
	rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il criterio individuato nell'importo	
	forfettario di €/km 0,16 così come disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre	
	2017 prot. n. 414670 e per una distanza chilometrica pari a 80km a/r per Bassano e	
	60km a/r per Santorso. Il rimborso delle spese di viaggio costituisce parte integrante	
	del corrispettivo riconosciuto e pertanto risulta essere IVA esente.	
	<b>Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi</b>	
	L'U.L.SS. n. 7, al fine di consentire l'emissione della fattura e per consentire	
	adeguati controlli, si impegna a trasmettere con cadenza mensile all'U.L.SS. n. 8 il	
	riepilogo degli accessi effettuati con l'indicazione del giorno, ora di inizio e di fine	

	servizio, il nominativo del Consulente nonché i chilometri percorsi, unitamente ai	
	fogli di accesso validati dal consulente interessato e dal Direttore dell'Unità	
	Operativa di appartenenza e controfirmato dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana.	
	<b>Articolo 6 – Modalità di pagamento</b>	
	L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura	
	che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria	
	(Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.	
	L'U.L.SS. n. 8, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte	
	dell'U.L.SS. n. 7, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno	
	prestato l'attività di consulenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio,	
	secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l'attività libero-	
	professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del	
	ruolo sanitario. Ove l'attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante	
	l'orario di lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall'U.L.SS. n. 8.	
	<b>Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza</b>	
	L'U.L.SS. n. 7 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra i	
	consulenti esterni dipendenti dell'U.L.SS. n. 8, o, comunque, a dotarsi di analoghe	
	misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).	
	L'U.L.SS. n. 7 garantisce altresì ai consulenti esterni dell'U.L.SS. n. 8 copertura	
	assicurativa per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità	
	temporanea) subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale svolta ai sensi	
	della presente convenzione, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione	
	dell'accesso alle sedi U.L.SS. n. 7 e del conseguente rientro.	
	Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al	
	di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli	



	stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio. L’U.L.SS. n. 8	
	resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l’U.L.SS. n. 7 ed il	
	paziente e comunque verrà tenuta dall’U.L.SS. n. 7 medesima manlevata da	
	qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.	
	L’U.L.SS. n. 7 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della	
	salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.	
	81/2008 e s.mi..	
	<b>Articolo 8 – Trattamento dei dati personali</b>	
	Le parti convengono che l’U.L.SS. n. 7, in qualità di Titolare del trattamento dei dati	
	personali dei pazienti che afferiscono alle sue strutture, provvederà alla designazione	
	dei medici dell’U.L.SS. n. 8, quali autorizzati al trattamento dei dati degli interessati	
	con cui vengono in contatto, fornendo loro le necessarie istruzioni operative per il	
	trattamento di tali dati, così come previsto dagli artt. 29 e 32 del Regolamento UE	
	2016/679 e al Decreto Legislativo n. 101/2018 che modifica ed integra il D. Lgs.	
	196/2003 (Codice Privacy). Gli specialisti dell’U.L.SS. n. 8 sono, pertanto, nominati	
	“autorizzati al trattamento dei dati personali” ai sensi dell’art. 29 del Regolamento	
	(UE) 2016/679 e dell’art. 2 quaterdecies del Codice Privacy adeguato con il D. Lgs.	
	10.08.2018 n. 101, dal Designato al trattamento dell’U.L.SS. n. 4 al primo contatto	
	con gli stessi, per lo svolgimento delle attività trattamentali analogiche e digitali. Gli	
	specialisti devono attenersi alle policy aziendali in materia di protezione e sicurezza	
	dei dati personali, garantendo la massima riservatezza nel trattamento degli stessi e	
	rispettando il codice deontologico specifico della loro professione in materia di	
	segreto professionale. Restano in capo al Titolare del Trattamento, U.L.SS. n. 7, gli	
	obblighi di informare ed acquisire il consenso verificando scrupolosamente le	
	singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure	

	previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire	
	agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.	
	Le Parti assicurano che i dati raccolti in qualsiasi forma in rapporto e/o causa e/o	
	nell'ambito delle attività connesse al presente accordo saranno trattati	
	esclusivamente per le finalità dell'accordo e che il trattamento dei dati sarà	
	improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di	
	sicurezza previste a tutela. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle	
	disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	<b>Articolo 9 – Durata</b>	
	La presente convenzione ha validità dall'01/01/2026 e fino al 31/12/2026 e potrà	
	essere rinnovata in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con	
	l'organizzazione dell'U.L.SS. n. 8 e previa comunicazione alla Regione Veneto a	
	cura dell'U.L.SS. n. 7.	
	<b>Articolo 10 – Codice Comportamento</b>	
	Come previsto dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i Consulenti	
	dell'U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione	
	sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto	
	presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'U.L.SS. n. 7,	
	pena la risoluzione del rapporto contrattuale.	
	<b>Articolo 11 - Foro competente</b>	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per	
	qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente	
	competente il Foro di Vicenza.	
	<b>Articolo 12 – Inadempimento e recesso</b>	

	Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in	
	attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art.	
	1453 e seguenti del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di	
	recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza,	
	con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.	
	<b>Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo</b>	
	La presente convenzione:	
	- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 7, ai sensi dell'art. 2,	
	allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale	
	a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate – sezione	
	staccata di Vicenza n. 18595/98;	
	- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26	
	ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.	
	- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma	
	del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico	
	della parte richiedente.	
	- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L.	
	241/1990 e s.m.i..	
	<b>Articolo 15 – Norma di rinvio</b>	
	Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le	
	vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali	
	in materia.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	

[illegible]

	<b>CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA</b>	
	<b>IN CARDIOCHIRURGIA</b>	
	<b>TRA</b>	
	<b>l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"</b> , di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",	
	con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita	
	IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia	
	Simionato	
	<b>E</b>	
	<b>l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"</b> , di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,	
	con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice	
	fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo	
	Bramezza	
	<b>PREMESSO CHE</b>	
	- l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato con specifica richiesta all'U.L.SS. n. 8 la	
	volontà di avvalersi, anche per l'anno 2026, della collaborazione del proprio	
	personale medico con rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno indeterminato	
	dell'U.O.C. di Cardiocirurgica per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità	
	istituzionali;	
	- l'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art.	
	91 c. 2. lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall'art. 34 -	
	Attività di consulenza e consulto del vigente Regolamento Aziendale sulla disciplina	
	dell'attività libero professionale intramuraria, approvato da ultimo con deliberazione	
	n. 304 del 2/03/2023;	
	- l'U.L.SS. n. 8 ha verificato la disponibilità dei "Consulenti" che svolgeranno	
	dette attività a favore dell'U.L.SS. n. 7, a fronte di specifici compensi, al di fuori	

	dell'orario di lavoro nelle forme previste dal Regolamento aziendale per la	
	disciplina della Attività Libero-Professionale e compatibilmente con gli impegni	
	istituzionali.	
	<b>TUTTO CIO' PREMESSO</b>	
	<b>SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE</b>	
	<b>Articolo 1 - Oggetto</b>	
	L'U.L.SS. n. 8, avvalendosi del proprio personale medico con rapporto di lavoro	
	esclusivo, garantisce all'U.L.SS. n. 7 la consulenza cardiocirurgica per l'attuazione	
	dei compiti inerenti le finalità istituzionali.	
	<b>Articolo 2 – Obbligazioni dell'U.L.SS. n. 8</b>	
	Le attività di consulenza svolte dal personale medico dell'U.O.C. di Cardiocirurgia	
	di Vicenza avverranno al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente con gli	
	impegni di servizio e si svolgeranno come di seguito specificato:	
	a) DISTRETTO 1 - presso la S.C. di Cardiologia dell'Ospedale S. Bassiano	
	mediante n. 30 accessi annui programmati della durata non superiore a n. 3 ore	
	ciascuno escluso il tempo necessario per la trasferta, fatta salva eventuale diversa	
	esigenza.	
	b) DISTRETTO 2 - presso l'Unità Operativa di Cardiologia dell'Ospedale Santorso	
	la consulenza sarà effettuata, per casi urgenti riferiti a pazienti non trasportabili,	
	previa richiesta sottoscritta del Responsabile dell'U.O.C. di Cardiologia e del	
	Direttore Medico dell'Ospedale mediante n. 9 accessi annui della durata non	
	superiore a n. 4 ore ciascuno escluso il tempo necessario per la trasferta.	
	<b>Articolo 3 – Modalità di esecuzione</b>	
	L'attività erogata in attuazione della presente convenzione costituisce, per i	
	Consulenti dell'U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi	

	introitati e pagati dall'U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro	
	dipendente.	
	Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente,	
	l'attività presso l'U.L.SS. n. 7 viene organizzata dal Direttore dell'U.O.C. di	
	Cardiochirurgia, d'intesa con la Direzione Medica dell'U.L.SS. n. 7, in maniera tale	
	da non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di	
	riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale medico coinvolto. Lo	
	svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un	
	impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali	
	complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta	
	nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.	
	<b>Articolo 4 – Aspetti economici</b>	
	Per l'attività di consulenza effettuata l'U.L.SS. n. 7 corrisponderà una tariffa oraria,	
	tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico	
	dell'U.L.SS. n. 7 e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8.	
	L'U.L.SS. n. 7 è tenuta inoltre al rimborso delle spese di pedaggio autostradale e al	
	rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il criterio individuato nell'importo	
	forfettario di €/km 0,16 così come disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre	
	2017 prot. n. 414670 e per una distanza chilometrica pari a 80km a/r per Bassano e	
	60km a/r per Santorso. Il rimborso delle spese di viaggio costituisce parte integrante	
	del corrispettivo riconosciuto e pertanto risulta essere IVA esente.	
	<b>Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi</b>	
	L'U.L.SS. n. 7, al fine di consentire l'emissione della fattura e per consentire	
	adeguati controlli, si impegna a trasmettere con cadenza mensile all'U.L.SS. n. 8 il	
	riepilogo degli accessi effettuati con l'indicazione del giorno, ora di inizio e di fine	

	servizio, il nominativo del Consulente nonché i chilometri percorsi, unitamente ai	
	fogli di accesso validati dal consulente interessato e dal Direttore dell'Unità	
	Operativa di appartenenza e controfirmato dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana.	
	<b>Articolo 6 – Modalità di pagamento</b>	
	L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura	
	che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria	
	(Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.	
	L'U.L.SS. n. 8, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte	
	dell'U.L.SS. n. 7, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno	
	prestato l'attività di consulenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio,	
	secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l'attività libero-	
	professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del	
	ruolo sanitario.	
	Ove l'attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l'orario di	
	lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall'U.L.SS. n. 8.	
	<b>Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza:</b>	
	L'U.L.SS. n. 7 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra i	
	consulenti esterni dipendenti dell'U.L.SS. n. 8, o, comunque, a dotarsi di analoghe	
	misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).	
	L'U.L.SS. n. 7 garantisce altresì ai consulenti esterni dell'U.L.SS. n. 8 copertura	
	assicurativa per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità	
	temporanea) subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale svolta ai sensi	
	della presente convenzione, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione	
	dell'accesso alle sedi U.L.SS. n. 7 e del conseguente rientro.	
	Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al	



	di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli	
	stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio.	
	L'U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS.	
	n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 7 medesima manlevata	
	da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.	
	L'U.L.SS. n. 7 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della	
	salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.	
	81/2008 e s.mi..	
	<b>Articolo 8 - Dati e sperimentazioni cliniche (riguardanti la sola ex ULSS n. 4)</b>	
	La U.O.C. di Cardiologia dell'Ospedale di Santorso concorda di contribuire allo	
	studio dei risultati delle procedure cardiologiche e cardiocirurgiche gestite in	
	collaborazione con l'U.L.SS. n. 8, offrendo quindi la propria disponibilità a	
	collaborare nella ricerca clinica con la messa a disposizione dei dati clinici e	
	scientifici che verranno concordati con l'Unità Operativa di Cardiocirurgia	
	dell'U.L.SS. n. 8.	
	L'Unità Operativa Complessa di Cardiocirurgia dell'U.L.SS. n. 8 si impegna a	
	condividere con l'Unità Operativa Complessa di Cardiologia dell'Ospedale di	
	Santorso i dati clinici relativi alle prestazioni cardiologiche-cardiocirurgiche	
	eseguite ed ai risultati immediati ed a distanza ottenuti.	
	<b>Articolo 9 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile</b>	
	<b>trattamento dati.</b>	
	Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei	
	dati personali" e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e	
	del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	
	riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla	

	diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25	
	maggio 2018, il <b>Titolare</b> del trattamento dei dati relativi all'attività di consulenza in	
	cardiochirurgia è l'U.L.SS. n. 7.	
	L'U.L.SS. n. 7 con separato atto provvederà a nominare l'U.L.SS. n. 8	
	<b>Responsabile del trattamento</b> dei dati personali, anche sensibili, raccolti	
	nell'espletamento delle attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei	
	limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente	
	accordo, entro comunque i fini istituzionali dell'ULSS n. 7 e nel rispetto della	
	precitata normativa in materia.	
	Restano in capo al Titolare del Trattamento, l'ULSS 7, gli obblighi di informazione	
	ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in	
	modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di	
	legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo	
	esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 al 21 del Regolamento Europeo 2016/679.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali	
	vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	<b>Articolo 10 – Durata</b>	
	La presente convenzione ha validità dal <b>01/01/2026</b> al <b>31/12/2026</b> e potrà essere	
	rinnovata in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con	
	l'organizzazione dell'U.L.SS. n. 8.	
	<b>Articolo 11 – Codice Comportamento</b>	
	Come previsto dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i Consulenti	
	dell'U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione	
	sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto	
	presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'U.L.SS. n. 7,	

	pena la risoluzione del rapporto di collaborazione in argomento.	
	<b>Articolo 12 - Foro competente</b>	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per	
	qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente	
	competente il Foro di Vicenza.	
	<b>Articolo 13 – Inadempimento e recesso</b>	
	Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in	
	attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art.	
	1453 e seguenti del Codice Civile.	
	Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla	
	presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da	
	comunicarsi con posta certificata PEC.	
	<b>Articolo 14 - Registrazione ed imposta di bollo</b>	
	La presente convenzione:	
	- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 7, ai sensi dell'art. 2,	
	allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale	
	a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate – sezione	
	staccata di Vicenza n. 18595/98;	
	- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26	
	ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.	
	- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma	
	del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico	
	della parte richiedente.	
	- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L.	

	241/1990 e s.m.i..	
	<b>Articolo 15 – Norma di rinvio</b>	
	Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le	
	vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali	
	in materia.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Lì_____	
	per l’Azienda	per l’Azienda
	U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”	U.L.SS. n. 8 “Berica”
	IL DIRETTORE GENERALE	IL DIRETTORE GENERALE
	_____	_____
	(Carlo Bramezza)	(Patrizia Simionato)
	Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del	
	codice civile l’art. 7 “ <i>Aspetti assicurativi e di sicurezza</i> ”.	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	Lì_____,	
	per l’Azienda	per l’Azienda
	U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”	U.L.SS. n. 8 “Berica”
	IL DIRETTORE GENERALE	IL DIRETTORE GENERALE
	_____	_____
	(Carlo Bramezza)	(Patrizia Simionato)

	<b>CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA</b>	
	<b>IN CHIRURGIA PEDIATRICA</b>	
	<b>TRA</b>	
	<b>l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"</b> , di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",	
	con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita	
	IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia	
	Simionato	
	<b>E</b>	
	<b>l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"</b> , di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,	
	con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice	
	fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo	
	Bramezza	
	<b>PREMESSO CHE</b>	
	➤ L'U.O.C. Chirurgia Pediatrica dell'U.L.SS. 8 è centro di riferimento (HUB)	
	regionale oltre che per la diagnosi anche per il trattamento di patologie di	
	chirurgia e urologia pediatrica;	
	➤ L'U.L.SS. n. 7 al fine di assicurare un'offerta assistenziale appropriata ai	
	pazienti pediatrici del suo territorio, ha manifestato all'U.L.SS. 8 la volontà di	
	avvalersi, anche per l'anno 2026, della collaborazione del personale medico	
	della U.O.C. Chirurgia Pediatrica dell'U.L.SS. 8 per l'attuazione dei compiti	
	inerenti le finalità clinico-assistenziali dei pazienti;	
	➤ L'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art.	
	91 c. 2. lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall'art. 34	
	- Attività di consulenza e consulto del vigente Regolamento Aziendale sulla	

	disciplina dell'attività libero professionale intramuraria, approvato da ultimo	
	con deliberazione n. 304 del 2/03/2023;	
	➤ l'U.L.SS. n. 8, previo parere favorevole della Direzione Sanitaria e Medica	
	Ospedaliera, ha verificato la disponibilità dei "Consulenti" che svolgeranno	
	dette attività a favore dell'U.L.SS. n. 7 (Ospedale San Bassiano e di	
	Santorso), a fronte di specifici compensi, al di fuori dell'orario di lavoro nelle	
	forme previste dalla delibera di cui al punto precedente e compatibilmente con	
	gli impegni istituzionali.	
	<b>TUTTO CIO' PREMESSO</b>	
	<b>SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE</b>	
	<b>Articolo 1 - Oggetto</b>	
	L'U.L.SS. n. 8, avvalendosi del proprio personale medico con rapporto di lavoro	
	esclusivo, garantisce all'U.L.SS. n. 7 attività di consulenza ambulatoriale da parte	
	dei propri Chirurghi Pediatri in servizio presso l'U.O.C. di Chirurgia Pediatria, per	
	l'attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali.	
	<b>Articolo 2 – Obbligazioni dell'U.L.SS. n. 8</b>	
	Le attività di consulenza svolte dal personale medico dell'U.O.C. di Chirurgia	
	Pediatria di Vicenza avverranno al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente	
	con gli impegni di servizio e si svolgeranno nel seguente modo:	
	a) - DISTRETTO 1: presso l'Ospedale S. Bassiano un accesso mensile di 3,5 ore	
	circa escluso il tempo necessario per la trasferta, fatta salva eventuale diversa	
	esigenza.	
	b) - DISTRETTO 2: presso l'Ospedale Santorso un accesso mensile di 3 ore circa	
	escluso il tempo necessario per la trasferta, fatta salva eventuale diversa esigenza.	
	<b>Articolo 3 – Modalità di esecuzione</b>	

	L'attività erogata in attuazione della presente convenzione costituisce, per i	
	Consulenti dell'U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi	
	introitati e pagati dall'U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro	
	dipendente.	
	Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente,	
	l'attività presso l'U.L.SS. n. 7 viene organizzata dal Direttore dell'U.O.C. di	
	Chirurgia Pediatrica, d'intesa con la Direzione Medica dell'U.L.SS. n. 7, in maniera	
	tale da non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di	
	riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale medico coinvolto. Lo	
	svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un	
	impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali	
	complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta	
	nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.	
	<b>Articolo 4 – Aspetti economici</b>	
	Per l'attività di consulenza effettuata l'U.L.SS. n. 7 corrisponderà una tariffa oraria,	
	tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico	
	dell'U.L.SS. n. 7 e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8.	
	L'U.L.SS. n. 7 è tenuta inoltre al rimborso delle spese di pedaggio autostradale e al	
	rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il criterio individuato nell'importo	
	forfettario di €/km 0,16 così come disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre	
	2017 prot. n. 414670 e per una distanza chilometrica pari a 80km a/r per Bassano e	
	60km a/r per Santorso. Il rimborso delle spese di viaggio costituisce parte integrante	
	del corrispettivo riconosciuto e pertanto risulta essere IVA esente.	
	<b>Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi</b>	
	L'U.L.SS. n. 7, al fine di consentire l'emissione della fattura e per consentire	

	adeguati controlli, si impegna a trasmettere con cadenza mensile, all'U.L.SS. n. 8 il	
	riepilogo degli accessi effettuati con l'indicazione del giorno, ora di inizio e di fine	
	servizio, il nominativo del Consulente con i chilometri percorsi, unitamente ai fogli	
	di accesso validati dal consulente interessato e dal Direttore dell'Unità Operativa di	
	appartenenza e controfirmato dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana.	
	<b>Articolo 6 – Modalità di pagamento</b>	
	L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'invio della rendicontazione degli accessi per la	
	verifica dell'U.L.SS. n. 8 entro il giorno 20 del mese successivo a quello di	
	competenza alla mail: sao@aulss8.veneto.it	
	Successivamente al controllo da parte dell'U.L.SS. n. 8, l'U.L.SS. n. 7 provvederà	
	senza ritardo all'emissione dell'ordinativo elettronico NSO e all'immediata	
	approvazione e liquidazione della fattura emessa che troverà pagamento attraverso il	
	meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione	
	Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.	
	L'U.L.SS. n. 8, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte	
	dell'U.L.SS. n. 7, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno	
	prestato l'attività di consulenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio,	
	secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l'attività libero-	
	professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del	
	ruolo sanitario.	
	Ove l'attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l'orario di	
	lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall'U.L.SS. n. 8.	
	<b>Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza</b>	
	L'U.L.SS. n. 7 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra i	
	consulenti esterni dipendenti dell'U.L.SS. n. 8, o, comunque, a dotarsi di analoghe	



		misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).	
	L'U.L.SS. n. 7 garantisce altresì ai consulenti esterni dell'U.L.SS. n. 8 copertura assicurativa per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità temporanea) subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale svolta ai sensi del presente accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alle sedi U.L.SS. n. 7 e del conseguente rientro.		
	Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio.		
	L'U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS. n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 7 medesima manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.		
	L'U.L.SS. n. 7 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.mi..		
	<b>Articolo 8 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile trattamento dati.</b>		
	Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25 maggio 2018, il <b>Titolare</b> del trattamento dei dati relativi all'attività di consulenza in cardiocirurgia è l'U.L.SS. n. 7.		
	Con separato atto l'U.L.SS. n. 7 provvederà a nominare l'U.L.SS. n. 8 <b>Responsabile</b>		

	<b>del trattamento</b> dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell’espletamento delle	
	attività prestate ai sensi del presente accordo, nei limiti strettamente necessari allo	
	svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini	
	istituzionali dell’ULSS n. 7 e nel rispetto della precitata normativa in materia.	
	Restano in capo al Titolare del Trattamento, l’ULSS 7, gli obblighi di informazione	
	ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in	
	modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di	
	legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l’effettivo	
	esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 al 21 del Regolamento Europeo 2016/679.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali	
	vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	<b>Articolo 9 – Durata</b>	
	Il presente accordo ha validità dal <b>01/01/2026 al 31/12/2026</b> e potrà essere rinnovato	
	in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con l’organizzazione	
	dell’U.L.SS. n. 8 e previa autorizzazione della Regione Veneto.	
	<b>Articolo 10 – Codice Comportamento</b>	
	Come previsto dall’art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i Consulenti	
	dell’U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell’attività prevista dal presente accordo sono	
	tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto	
	presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall’U.L.SS. n. 7,	
	pena la risoluzione del rapporto contrattuale.	
	<b>Articolo 11 - Foro competente</b>	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall’esecuzione della presente convenzione.	
	In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente accordo è	

	esclusivamente competente il Foro di Vicenza.	
	<b>Articolo 12 – Inadempimento e recesso</b>	
	Nell’ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in	
	attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all’art.	
	1453 e seguenti del Codice Civile.	
	Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal	
	presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da	
	comunicarsi con posta certificata PEC.	
	<b>Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo</b>	
	Il presente accordo:	
	- è soggetto ad imposta di bollo a carico dell’U.L.SS. n. 7, ai sensi dell’art. 2,	
	allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo	
	virtuale a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento	
	Entrate – Sezione staccata di Vicenza n.18595/98;	
	- è esente da I.V.A., ai sensi dell’art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre	
	1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;	
	- è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5°, 2° comma del	
	D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a	
	carico della parte richiedente;	
	- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della L.	
	241/1990 e s.m.i..	
	<b>Articolo 14 – Norma di rinvio</b>	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si richiamano le vigenti	
	norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in	
	materia.	

[illegible]

	<b>CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA</b>	
	<b>IN NEUROCHIRURGIA</b>	
	<b>TRA</b>	
	<b>l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"</b> , di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",	
	con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita	
	IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia	
	Simionato	
	<b>E</b>	
	<b>l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"</b> , di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,	
	con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice	
	fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo	
	Bramezza	
	<b>PREMESSO CHE</b>	
	- l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato all'U.L.SS. n. 8 la volontà di rinnovare, anche	
	per l'anno 2024, la convenzione per attività di consulenza della collaborazione del	
	proprio personale medico con rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno	
	indeterminato dell'U.O.C. di Neurochirurgia per l'attuazione dei compiti inerenti le	
	finalità istituzionali;	
	- l'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art.	
	91 c. 2. lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall'art. 34 -	
	Attività di consulenza e consulto del vigente Regolamento Aziendale sulla disciplina	
	dell'attività libero professionale intramuraria, approvato da ultimo con deliberazione	
	n. 304 del 2/03/2023;	
	- l'U.L.SS. n. 8 ha verificato la disponibilità dei "Consulenti" che svolgeranno	
	dette attività a favore dell'U.L.SS. n. 7, a fronte di specifici compensi, al di fuori	

	dell'orario di lavoro nelle forme previste dalla delibera di cui al punto precedente e	
	compatibilmente con gli impegni istituzionali.	
	<b>TUTTO CIO' PREMESSO</b>	
	<b>SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE</b>	
	<b>Articolo 1 - Oggetto</b>	
	L'U.L.SS. n. 8, avvalendosi del proprio personale medico con rapporto di lavoro	
	esclusivo, garantisce all'U.L.SS. n. 7 la consulenza neurochirurgica per l'attuazione	
	dei compiti inerenti le finalità istituzionali.	
	<b>Articolo 2 – Obbligazioni dell'U.L.SS. n. 8</b>	
	Le attività di consulenza svolte dal personale medico dell'U.O.C. di Neurochirurgia	
	di Vicenza avverranno al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente con gli	
	impegni di servizio e si svolgeranno come di seguito specificato:	
	a) DISTRETTO 1: presso l'Ospedale S. Bassiano la consulenza verrà eseguita	
	mediamente n. 1 accesso mensile della durata di n. 2,5 ore ciascuno escluso il tempo	
	necessario per la trasferta, fatta salva eventuale diversa esigenza.	
	b) DISTRETTO 2: presso l'Ospedale Santorso l'attività di consulenza verrà	
	effettuata su richiesta dell'U.L.SS. n. 7 mediamente n. 3 accessi mensili, della durata	
	di n. 4 ore ciascuno, escluso il tempo necessario per la trasferta, fatta salva eventuale	
	diversa esigenza.	
	<b>Articolo 3 – Modalità di esecuzione</b>	
	L'attività erogata in attuazione della presente convenzione costituisce, per i	
	Consulenti dell'U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi	
	introitati e pagati dall'U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro	
	dipendente.	
	Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente,	

	l'attività presso l'U.L.SS. n. 7 viene organizzata dal Direttore dell'U.O.C. di	
	Neurochirurgia, d'intesa con la Direzione Medica dell'U.L.SS. n. 7, in maniera tale	
	da non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di	
	riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale medico coinvolto. Lo	
	svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un	
	impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali	
	complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta	
	nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.	
	<b>Articolo 4 – Aspetti economici</b>	
	Per l'attività di consulenza effettuata l'U.L.SS. n. 7 corrisponderà una tariffa oraria,	
	tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico	
	dell'U.L.SS. n. 7 e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8.	
	L'U.L.SS. n. 7 è tenuta inoltre al rimborso delle spese di pedaggio autostradale e al	
	rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il criterio individuato nell'importo	
	forfettario di €/km 0,16 così come disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre	
	2017 prot. n. 414670 e per una distanza chilometrica pari a 80km a/r per Bassano e	
	60km a/r per Santorso. Il rimborso delle spese di viaggio costituisce parte integrante	
	del corrispettivo riconosciuto e pertanto risulta essere IVA esente.	
	<b>Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi</b>	
	L'U.L.SS. n. 7, al fine di consentire l'emissione della fattura e per consentire	
	adeguati controlli, si impegna a trasmettere con cadenza mensile all'U.L.SS. n. 8 il	
	riepilogo degli accessi effettuati con l'indicazione del giorno, ora di inizio e di fine	
	servizio, il nominativo del Consulente nonché i chilometri percorsi, unitamente ai	
	fogli di accesso validati dal consulente interessato e dal Direttore dell'Unità	
	Operativa di appartenenza e controfirmato dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana.	

	<b>Articolo 6 – Modalità di pagamento</b>	
	L’U.L.SS. n. 7 provvederà all’invio della rendicontazione degli accessi per la	
	verifica dell’U.L.SS. n. 8 entro il giorno 20 del mese successivo a quello di	
	competenza alla mail: sao@aulss8.veneto.it.	
	Successivamente al controllo da parte dell’U.L.SS. n. 8, l’U.L.SS. n. 7 provvederà	
	senza ritardo all’emissione dell’ordinativo elettronico NSO e all’immediata	
	approvazione e liquidazione della fattura emessa L’U.L.SS. n. 7 provvederà	
	all’immediata approvazione e liquidazione della fattura che troverà pagamento	
	attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla	
	Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.L’U.L.SS. n. 8, ad avvenuta	
	compensazione delle somme dovute da parte dell’U.L.SS. n. 7, accrediterà i	
	compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno prestato l’attività di consulenza,	
	unitamente al rimborso delle spese di viaggio, secondo le modalità stabilite dal	
	vigente Regolamento disciplinante l’attività libero-professionale dei dirigenti medici	
	e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario. Ove l’attività di	
	consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l’orario di lavoro, il compenso	
	resta in toto acquisito dall’U.L.SS. n. 8.	
	<b>Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza</b>	
	L’U.L.SS. n. 7 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra i	
	consulenti esterni dipendenti dell’U.L.SS. n. 8, o, comunque, a dotarsi di analoghe	
	misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).	
	L’U.L.SS. n. 7 garantisce altresì ai consulenti esterni dell’U.L.SS. n. 8 copertura	
	assicurativa per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità	
	temporanea) subiti a causa ed in occasione dell’attività professionale svolta ai sensi	
	della presente convenzione, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione	



		dell'accesso alle sedi U.L.SS. n. 7 e del conseguente rientro.	
		Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al	
		di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli	
		stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio.	
		L'U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS.	
		n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 7 medesima manlevata	
		da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.	
		L'U.L.SS. n. 7 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della	
		salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.	
		81/2008 e s.mi..	
		<b>Articolo 8 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile</b>	
		<b>trattamento dati</b>	
		Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei	
		dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e	
		del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	
		riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla	
		diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25	
		maggio 2018, il <b>Titolare</b> del trattamento dei dati relativi all'attività di consulenza in	
		Neurochirurgia è l'U.L.SS. n. 7.	
		Con separato atto l'U.L.SS. n. 7 provvederà a nominare l'U.L.SS. n. 8 <b>Responsabile</b>	
		<b>del trattamento</b> dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell'espletamento delle	
		attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari	
		allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini	
		istituzionali dell'ULSS 7 e nel rispetto della precitata normativa in materia.	
		Restano in capo al Titolare del Trattamento, l'ULSS 7, gli obblighi di informazione	

	ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in	
	modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di	
	legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo	
	esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 al 21 del Regolamento Europeo 2016/679.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali	
	vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	<b>Articolo 9 – Durata</b>	
	La presente convenzione ha validità dal <b>01/01/2026</b> al <b>31/12/2026</b> e potrà essere	
	rinnovata in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con	
	l'organizzazione dell'U.L.SS. n. 8.	
	<b>Articolo 10 – Codice Comportamento</b>	
	Come previsto dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i Consulenti	
	dell'U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione	
	sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto	
	presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'U.L.SS. n. 7,	
	pena la risoluzione del rapporto contrattuale.	
	<b>Articolo 11 - Foro competente</b>	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per	
	qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente	
	competente il Foro di Vicenza.	
	<b>Articolo 12 – Inadempimento e recesso</b>	
	Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in	
	attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art.	
	1453 e seguenti del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di	

	recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza,	
	con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.	
	<b>Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo</b>	
	La presente convenzione:	
	- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell’U.L.SS. n. 7, ai sensi dell’art. 2,	
	allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale	
	a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate – sezione	
	staccata di Vicenza n. 18595/98;	
	- è esente da I.V.A., ai sensi dell’art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26	
	ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.	
	- è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5°, 2° comma	
	del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico	
	della parte richiedente.	
	- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della L.	
	241/1990 e s.m.i..	
	<b>Articolo 14 – Norma di rinvio</b>	
	Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le	
	vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali	
	in materia.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Lì _____	
	per l’Azienda	per l’Azienda
	U.L.SS. n. 7 “ Pedemontana”	U.L.SS. n. 8 “Berica”
	IL DIRETTORE GENERALE	IL DIRETTORE GENERALE
	_____	_____

[illegible]

	<b>CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA</b>	
	<b>IN RADIOTERAPIA</b>	
	<b>TRA</b>	
	<b>l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"</b> , di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",	
	con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita	
	IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia	
	Simionato	
	<b>E</b>	
	<b>l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"</b> , di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,	
	con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice	
	fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo	
	Bramezza	
	<b>PREMESSO CHE</b>	
	- l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato, con specifica richiesta all'U.L.SS. n. 8, la	
	volontà di rinnovare, anche per l'anno 2024, la convenzione per attività di	
	consulenza in Radioterapia, richiedendo la collaborazione del personale medico con	
	rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno indeterminato dell'U.O.C. di	
	Radioterapia dell'U.L.SS. n. 8 per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità	
	istituzionali;	
	- l'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art.	
	91 c. 2. lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall'art. 34 -	
	Attività di consulenza e consulto del vigente Regolamento Aziendale sulla disciplina	
	dell'attività libero professionale intramuraria, approvato da ultimo con deliberazione	
	n. 304 del 2/03/2023;	
	- l'U.L.SS. n. 8, previo parere favorevole della Direzione Sanitaria e della	

	Direzione Medica Ospedaliera, ha verificato la disponibilità dei “Consulenti” che	
	svolgeranno dette attività a favore dell’U.L.SS. n. 7, a fronte di specifici compensi,	
	al di fuori dell’orario di lavoro nelle forme previste dal Regolamento aziendale per	
	la disciplina della Attività Libero-Professionale e compatibilmente con gli impegni	
	istituzionali.	
	<b>TUTTO CIO’ PREMESSO</b>	
	<b>SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE</b>	
	<b>Articolo 1 - Oggetto</b>	
	L’U.L.SS. n. 8, avvalendosi del proprio personale medico con rapporto di lavoro	
	esclusivo, garantisce all’U.L.SS. n. 7 la consulenza in Radioterapia per l’attuazione	
	dei compiti inerenti le finalità istituzionali.	
	<b>Articolo 2 – Obbligazioni dell’U.L.SS. n. 8</b>	
	Le attività di consulenza svolte dal personale medico dell’U.O.C. di Radioterapia di	
	Vicenza avverranno al di fuori dell’orario di lavoro e compatibilmente con gli	
	impegni di servizio e si svolgeranno come di seguito specificato:	
	DISTRETTO 1 e 2) presso gli Ospedali di Bassano e di Santorso: mediante n. 11	
	accessi telematici (teleconsulto medico) annui programmati della durata non	
	superiore a n. 8 ore ciascuno, fatta salva eventuale diversa esigenza.	
	<b>Articolo 3 – Modalità di esecuzione</b>	
	L’attività erogata in attuazione della presente convenzione costituisce, per i	
	Consulenti dell’U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi	
	introitati e pagati dall’U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro	
	dipendente.	
	Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente,	
	l’attività presso l’U.L.SS. n. 7 viene organizzata dal Direttore dell’U.O.C. di	

	Radioterapia, d'intesa con la Direzione Medica dell'U.L.SS. n. 7, in maniera tale da	
	non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di riposo	
	volto a garantire il recupero psico-fisico del personale medico coinvolto. Lo	
	svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un	
	impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali	
	complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta	
	nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.	
	<b>Articolo 4 – Aspetti economici</b>	
	Per l'attività di consulenza effettuata l'U.L.SS. n. 7 corrisponderà una tariffa oraria	
	pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico dell'U.L.SS. n. 7 e della	
	trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8.	
	<b>Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi</b>	
	L'U.L.SS. n. 7, al fine di consentire l'emissione della fattura e per consentire	
	adeguati controlli, si impegna a trasmettere mensilmente, all'U.L.SS. n. 8 il	
	riepilogo degli accessi effettuati con l'indicazione del giorno, ora di inizio e di fine	
	servizio, il nominativo del Consulente, unitamente ai fogli di accesso validati dal	
	consulente interessato e dal Direttore dell'Unità Operativa di appartenenza e	
	controfirmato dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana.	
	<b>Articolo 6 – Modalità di pagamento</b>	
	L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'invio della rendicontazione degli accessi per la	
	verifica dell'U.L.SS. n. 8 entro il giorno 20 del mese successivo a quello di	
	competenza alla mail: <a href="mailto:sao@aulss8.veneto.it">sao@aulss8.veneto.it</a>	
	Successivamente al controllo da parte dell'U.L.SS. n. 8, l'U.L.SS. n. 7 provvederà	
	senza ritardo all'emissione dell'ordinativo elettronico NSO e all'immediata	
	approvazione e liquidazione della fattura emessa che troverà pagamento attraverso il	

	meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.	
	L'U.L.SS. n. 8, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte dell'U.L.SS. n. 7, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno prestato l'attività di consulenza, secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.	
	<b>Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza</b>	
	L'U.L.SS. n. 7 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra i consulenti esterni dipendenti dell'U.L.SS. n. 8, o, comunque, a dotarsi di analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.). L'U.L.SS. n. 7 garantisce altresì ai consulenti esterni dell'U.L.SS. n. 8 copertura assicurativa per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità temporanea) subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale svolta ai sensi della presente convenzione, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alle sedi U.L.SS. n. 7 e del conseguente rientro. Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio. L'U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS. n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 7 medesima manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti. L'U.L.SS. n. 7 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.mi..	
	<b>Articolo 8 – Trattamento dei dati personali</b>	



	Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei	
	dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e	
	del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	
	riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla	
	diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a decorrere dal 25	
	maggio 2018, il <b>Titolare</b> del trattamento dei dati relativi all’attività di consulenza in	
	Radioterapia è l’U.L.SS. n. 7.	
	Con separato atto l’U.L.SS. n. 7 provvederà a nominare l’U.L.SS. n. 8 <b>Responsabile</b>	
	<b>del trattamento</b> dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell’espletamento delle	
	attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari	
	allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini	
	istituzionali dell’ULSS 7 e nel rispetto della precitata normativa in materia.	
	Restano in capo al Titolare del Trattamento, l’ULSS 7, gli obblighi di informazione	
	ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in	
	modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di	
	legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l’effettivo	
	esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 al 21 del Regolamento Europeo 2016/679.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali	
	vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	<b>Articolo 9 – Durata</b>	
	La presente convenzione ha validità dal 01/01/2026 al 31/12/2026 e potrà essere	
	rinnovato in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con	
	l’organizzazione dell’U.L.SS. n. 8.	
	<b>Articolo 10 – Codice Comportamento</b>	
	Come previsto dall’art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i Consulenti	

	dell'U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione	
	sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto	
	presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'U.L.SS. n. 7,	
	pena la risoluzione del rapporto contrattuale.	
	<b>Articolo 11 - Foro competente</b>	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per	
	qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente	
	competente il Foro di Vicenza.	
	<b>Articolo 12 – Inadempimento e recesso</b>	
	Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in	
	attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art.	
	1453 e seguenti del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di	
	recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza,	
	con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.	
	<b>Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo</b>	
	La presente convenzione:	
	- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 7, ai sensi dell'art. 2,	
	allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale	
	a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate – sezione	
	staccata di Vicenza n. 18595/98;	
	- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26	
	ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.	
	- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma	
	del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico	

	della parte richiedente.	
	- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della L.	
	241/1990 e s.m.i..	
	<b>Articolo 15 – Norma di rinvio</b>	
	Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le	
	vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali	
	in materia.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Lì_____	
	per l’Azienda per l’Azienda	
	U.L.SS. n. 7 “Pedemontana” U.L.SS. n. 8 “Berica”	
	IL DIRETTORE GENERALE IL DIRETTORE GENERALE	
	_____	
	(Carlo Bramezza) (Patrizia Simionato)	
	Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del	
	codice civile l’art. 7 “ <i>Aspetti assicurativi e di sicurezza</i> ”.	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	Lì_____.	
	per l’Azienda per l’Azienda	
	U.L.SS. n. 7 “Pedemontana” U.L.SS. n. 8 “Berica”	
	IL DIRETTORE GENERALE IL DIRETTORE GENERALE	
	_____	
	(Carlo Bramezza) (Patrizia Simionato)	